



COMUNE DI FONTENO
PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI FONTENO
(PROVINCIA DI BERGAMO)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI E RIDUZIONI ANNO 2020

L'anno **DUEMILAVENTI**, il giorno **VENTOTTO** del mese di **SETTEMBRE** alle ore 19,00, nella sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica con il rispetto delle indicazioni riportate nel DPCM relativo al distanziamento sociale avendo cura dell'utilizzo dei dpi (mascherine e guanti).

All'appello, risultano:

	Presenti/Assenti
1. Donda Fabio	Presente
2. Pedretti Tiziano	Presente
3. Zon Edoardo	Presente
4. Pasinelli Michela Anna	Presente
5. Bonomelli Simona	Presente
6. Bigoni Alessandro	Presente
7. Spelgatti Daniel	Presente
8. Bertoletti Arianna	Presente
9. Marchesi Giovanni	Presente
10. Pedretti Ramon	Assente
11. Pedretti Fabio	Presente
Totale Presenti	10
Totale Assenti	1

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria G. Fazio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. DONDA Fabio – SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il **Sindaco-Presidente** dà lettura dell'oggetto posto al n. 4 dell'ordine del giorno: "ESAME ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI E RIDUZIONI ANNO 2020" relazione ai signori consiglieri come segue:

"Gent.li Consiglieri viene ora sottoposto alla vostra attenzione l'esame e l'approvazione delle tariffe Tari e delle riduzioni per l'anno 2020. Come esposto nell'introduzione del precedente punto all'ordine del giorno, l'importo del Pef 2020 elaborato secondo il metodo tariffario previsto da Arera è pari ad € 88.931,00. Considerata la situazione economica legata all'emergenza sanitaria in corso Arera con propria deliberazione n. 158/22020 ha previsto una serie di riduzioni per tener conto della minor produzione di rifiuti conseguente alla chiusura forzata disposta con provvedimenti governativi, di alcune attività economiche, le riduzioni obbligatorie riguardano esclusivamente le utenze non domestiche. L'amministrazione considerato l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria generata dal contagio da Covid-19, ha ritenuto di concedere una riduzione maggiore sia delle utenze non domestiche che quelle domestiche.

Per le utenze rispetto a quanto previsto da Area verrà infatti applicata una riduzione :

- non domestiche, con la sola esclusione delle attività che sono rimaste aperte, una riduzione sulla quota fissa e variabile pari al 50% ;
- non domestiche , che sono rimaste aperte, e che fanno richiesta su apposito modulo, dichiarando lo stato di disagio, una riduzione sulla quota fissa e variabile pari al 35%;
- domestiche, riduzione sulla quota fissa e variabile del 30% ;

Sono confermate le riduzioni inserite nel regolamento, precedentemente approvato, fino ad un massimo del 70%.

Le rate per il versamento della Tari, pari a 2, normalmente stabilite unitamente all'approvazione delle tariffe verranno così modificate per l'anno 2020:

-Rata n. 1, pari al 50% della tari dovuta, con scadenza 31 ottobre 2020; -Rata n. 2, rata a conguaglio, con scadenza 16 dicembre 2020".

DOPO di ché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco-Presidente così come sopra riportata;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

SPECIFICATO che la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705: imposta municipale propria (IMU), tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*”;

VISTO, in particolare, l’Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di Arera n. 444/2019, recante “*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*”;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell’utenza;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 e 1117 bis del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

CONSIDERATO che :

- Con D.P.C.M. del 31 gennaio 2020(in G.U. n. 26 del 1^a febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia Covid-19;
- Con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche;

VISTO che:

- L’art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- L’art. 138, del D.L. 34 del 2020, ha abrogato l’art. 107, comma 4, del D.L. n. 18 del 2020, il quale fissava al 30 giugno 2020 il termine di approvazione delle tariffe della Tari corrispettiva, e l’art. 1, comma 683 bis, della Legge n. 147 del 2013, il quale fissava al 30 aprile il termine di approvazione dei regolamenti Tari, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui ai punti seguenti:
- L’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 2000, dispone che il termine “*per approvare i regolamenti relativi alle entrate locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*” e che “*i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento*”;
- L’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dispone che “*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme*

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di un anno";

- L'art. 52, del d.lgs n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che “ *per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;
- L'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, dispone che “ *il comune può deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune*”;

CONSIDERATA l'ulteriore proroga al 30 settembre del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, contenuta nel disegno di legge di conversione del D.L. 34 del 2020;

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione consiliare n. 17 in data odierna;

DATO ATTO che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tari per l'anno 2020;

RILEVATO che dal Piano Finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 88.931,00 che il comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2020 secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- Suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- Determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a,1b,2,3A,3b,4a e 4b del D.P.R n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

DATO ATTO CHE a partire dall'anno 2018 , nella determinazione dei costi il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

CONSIDERATO CHE:

- La tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento;
- La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, determinate dal nuovo metodo tariffario

- (MTR) regolamentato dall' autorità di controllo ARERA, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi (contabili e certificati dell' anno 2018);
- Per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi:
 - a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa,
 - b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche , del costo da coprire con la tariffa,
 - c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativi alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alla utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158(99):
 - Il costo a consuntivo dell' anno 2018 da coprire integralmente per l' anno 2020 è risultato di complessivi euro 88.931,00 e comprende i costi fissi, pari al 50,58% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 49,42 % ;
 - La riclassificazione dei costi con il nuovo metodo Tariffario rispetto al 2019 segue il principio "chi più inquina più paga" e il maggiore impatto lo avranno le utenze domestiche ove vi sarà una leggera diminuzione nelle categorie con componente unico per poi rimanere invariate tra i due e i 4 componenti e aumentare leggermente nelle categorie più numerose:
 - L'ente locale , ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/1999, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
 - Il comune di Fonteno , per l'anno 2020 , in base a criteri razionali, ritiene corretto ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa fra e categorie di utenza nella misura del 93,00 % per le utenze domestiche e del 7,00 % per le utenze non domestiche;
 - Le tariffe vengono determinate moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

RITENUTO pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2020 relative al prelievo sui rifiuti tari, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in Kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) così come evidenziato nell'allegata tabella;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- Tasso di inflazione programmata
- Miglioramento della produttività;
- Miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- Modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità

all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

RILEVATO che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, non avvalersi della deroga di cui sopra, e procedere dunque con l'approvazione delle nuove tariffe per l'anno 2020;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe Tari da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nell'allegato "A" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

DATO ATTO altresì che l'ARERA con delibera n. 158 del 2020 ha previsto una serie di riduzioni per tener conto della minor produzione di rifiuti conseguente alla chiusura forzata, disposta con provvedimenti governativi, di alcune attività economiche, distinguendo tra riduzioni obbligatorie e facoltative;

CONSIDERATO CHE :

- la sopra citata delibera 158 individua all'art. 1 le riduzioni obbligatorie, che riguardano esclusivamente le utenze non domestiche e sono così articolate:

1) riduzioni applicabili alle tipologie di attività di utenze non domestiche- indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella tabella 1° dell'allegato A alla delibera n. 158 - , che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, a seguito di provvedimenti governativi o degli enti territoriali; per queste è prevista una riduzione della parte variabile della tariffa mediante la riduzione dei coefficienti Kd di cui alle tabelle allegate al Dpr n. 158 del 1999;

2) riduzioni applicabili alle tipologie di attività di utenze non domestiche- indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella tabella 1b dell'Allegato A) della delibera n. 158- che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, ma che alla data di adozione della delibera dell'Autorità non erano ancora state oggetto di riapertura; per tali attività deve essere riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 25% ;

3) riduzioni applicabili alle tipologie di attività di utenze non domestiche – indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella tabella 2 dell'allegato A) della delibera- che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti governativi o degli enti territoriali; per questi la delibera attribuisce

all'Ente territorialmente competente il compito dell'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali applicare il fattore di correzione alla quota variabile;

- l'art. 2 della delibera n. 158 del 2020 si occupa, invece, delle agevolazioni tariffarie per le altre utenze non domestiche non soggette a sospensione obbligatoria per emergenza Covid-19; in particolare il punto 2.1 prevede che per le utenze non domestiche – riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella tabella 3 dell'allegato A) delle delibera – ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, per tali attività è riconosciuta una riduzione, solo “*in seguito a presentazione di apposita istanza da parte dell'utente non domestico che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/00 e documenti l'effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti a seguito di sospensione temporanea dell'attività per l'emergenza legata al diffondersi del virus Covid-19*”;

RICHIAMATO: l'art. 1 comma 660 della L. 147/2013 costo delle riduzioni/agevolazioni, in termini di minori entrate, va finanziato con risorse proprie di bilancio, e da la possibilità al Comune di prevedere altre riduzioni o agevolazioni che interessano sia la quota fissa che la quota variabile;

CONSIDERATO che il Comune può assicurare la copertura finanziaria delle riduzioni/esenzioni TARI riconosciute per l'emergenza Covid attraverso altre risorse di bilancio(artt. 1 comma 660 legge 147/2013) anche attraverso l'utilizzo dei fondi zona rossa (art. 112 dl 34/2020)

VISTE:

- la nota Ifel del 24 aprile 2020, avente ad oggetto *la facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus Covid 19*”;
- La successiva nota di approfondimento Ifel del 31 maggio 2020 avente ad oggetto” *la delibera Arera n. 158/2020 nell'ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla Tari e sulla tariffa corrispettiva*”;

RITENUTO di dover fornire un aiuto sia alle utenze :

- non domestiche al fine di favorire la ripresa economica per le attività che sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti governativi ed anche per quelle che hanno tenuto aperto ma che hanno riscontrato disagi organizzativi di personale ecc...;
- domestiche , fornendo un aiuto ai nuclei familiari che, in forza dell'emergenza Covid, hanno visto una diminuzione delle proprie entrate o un aumento delle uscite legato al disservizio derivante dal confinamento(volontario od obbligatorio) nel periodo emergenziale. Considerato che questo aiuto possa essere più equamente e correttamente erogato attraverso una riduzione della spesa del nucleo stesso derivante dall'emergenza al fine di alleviare il disagio economico e sociale, così come previsto dall'art. 112 del D.L 19.05.2020 n. 34.
- Ritenuto estendere anche ai non residenti detta agevolazione in ragione, del mancato godimento e quindi del mancato utilizzo nei mesi di chiusura forzata;

RITENUTO pertanto di prevedere a favore delle utenze :

- non domestiche, con la sola esclusione delle attività che sono rimaste aperte, una riduzione sulla quota fissa e variabile pari al 50% ;
- non domestiche , che sono rimaste aperte, e che fanno richiesta su apposito modulo, dichiarando lo stato di disagio, una riduzione sulla quota fissa e variabile pari al 35%;
- domestiche, riduzione sulla quota fissa e variabile del 30% ;

ATTESO che le agevolazioni che si intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dalla utenze Tari, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello economico;

DATO ATTO che l'importo complessivo stimato di detta riduzione è pari ad:

- Euro 3.575 (utenze non domestiche) che viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa;
- Euro 16.252,00 per utenze domestiche che viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa;

La cui copertura è assicurata attraverso il ricorso all'utilizzo di parte del fondo emergenza sostegno economico e sociale finanziato dal contributo erariale per emergenza sanitaria COVID-19 art 112 dl 34 del 2020;

PRESO ATTO che le rate per il versamento cella Tari, previste dal vigente regolamento comunale, vengono definite in sede di approvazione delle tariffe:

- Rata n. 1, pari al 50% della tari dovuta, con scadenza 31 ottobre 2020;
- Rata n. 2, rata a conguaglio, con scadenza 16 dicembre 2020

VISTO l'art. 58 quinquies del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in merito alla variazione dell'allegato n. 1 al Regolamento di cui al DPR 158/1999, relativamente alle categorie 11 e 12, prendendo atto che gli studi professionali passano dalla categoria 11 alla categoria 12.

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dall' art. 13, commi 15, 15 bis e 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RITENUTO di approvare le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 contenute nell'allegato A) alla presente deliberazione;

RITENUTO di approvare le riduzioni sulla quota variabile delle utenze non domestiche come sopra meglio specificato;

VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 18/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato(D.U.P.S) per il triennio 2020/2022;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 21/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022;

VISTO l'art 42, comma 2, lett. f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs 18 agosto 2000 n. 267) il quale stabilisce che il Consiglio Comunale ha competenza in relazione alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

CONSIDERATO che sull'importo della Tari si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. lgs n. 504 del 1992, all'aliquota deliberata

dalla provincia di Bergamo;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da parte del Responsabile del Servizio Affari Generali, Daniela Belussi e della Responsabile del Servizio Finanziario, Schiavi Valentina, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

CON VOTI UNANIMI, favorevoli n. 10, contrari 0, astenuti 0, espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) **DI RICHIAMARE** e confermare quanto esposto in premessa a motivo dell'adozione del presente atto;

2) **DI APPROVARE** le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche e i valori tariffari unitari, parte fissa e parte variabile da applicare alle singole utenze, allegata alla presente deliberazione (Allegato A);

3) **DI DARE ATTO** che tali tariffe, riduzioni ed agevolazioni decorrono dal 1° gennaio 2020;

4) **DI PREVEDERE** nell'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria generata dal contagio da Covid-19, un supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del *lockdown* imposto dal Governo, concedendo per il solo anno 2020 una riduzione pari :
- al 50% sulla quota fissa e variabile, alle utenze non domestiche che sono rimaste chiuse;
- al 35% alle utenze che sono rimaste aperte ma che hanno dichiarato ...al fine di favorire la ripresa economica non solo delle attività che sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti governativi, ma anche di quelle che, pur non essendo obbligate per legge alla chiusura, hanno assistito ad un drastico calo della clientela;
- al 30% alle utenze domestiche;

5) **DI DARE ATTO** che la copertura è assicurata attraverso il ricorso all'utilizzo di parte del fondo emergenza sostegno economico e sociale finanziato dal contributo erariale per emergenza sanitaria COVID-19 art 112 dl 34 del 2020;

6) **DI PRENDERE ATTO** che le rate per il versamento della Tari, verranno così determinate per l'anno 2020:

- Rata n. 1, pari al 50% della tari dovuta, con scadenza 31 ottobre 2020;
- Rata n. 2, rata a congruaglio, con scadenza 16 dicembre 2020

7) **DI DARE ATTO** che sull'importo della Tari si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. lgs n. 504 del 1992, all'aliquota deliberata dalla provincia di Bergamo;

8) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

CON VOTI UNANIMI, favorevoli n. 10, contrari 0, astenuti 0, espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

ATTESTAZIONI E PARERI

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

La sottoscritta Belussi Daniela, Responsabile del Servizio Affari Generali , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del testo unico, approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267, **attesta la regolarità tecnica** della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI
(*f.to Belussi Daniela*)

ATTESTAZIONI E PARERI

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

La sottoscritta Schiavi Valentina, Responsabile del Servizio Finanziario , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del testo unico, approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267, **attesta la regolarità contabile** della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
(*f.to Schiavi Valentina*)

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Dr. Donda Fabio

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

R.G.224

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il: 08/10/2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria G. Fazio
.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).**
- Dichiarata immediatamente eseguibile.**

Fonteno lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria G. Fazio
.....
